

Sentenza: 6 giugno 2023, n. 164

Materia: governo del territorio, sismica, urbanistica

Parametri invocati: artt. 3, 24, 97, 113, 117, terzo comma, Cost., principi di ragionevolezza e non arbitrarietà; art. 89 DPR 380/2001 (testo unico dell'edilizia), come norma interposta

Giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Rimettente: Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria (ex commissione tributaria regionale)

Oggetto: art. 22 l.r. Umbria 4 aprile 2014, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e di spese. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).

Esito: Illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, l.r. Umbria n. 5/2014

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

Singolare caso di rimessione incidentale proveniente dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria (ex commissione tributaria regionale), riguardante la edificabilità in fatto e in diritto di alcuni terreni, dedotta ai fini fiscali.

Nel volgere del processo, la Corte di giustizia Tributaria ritiene rilevante sollevare questione di legittimità costituzionale sulla disposizione in epigrafe.

Tale disposizione conferisce ai comuni la facoltà di rilasciare, essi stessi in luogo della Regione, per taluni casi, il parere di conformità sismica in sanatoria, anche dopo l'approvazione del PRG (Piano Regolare Generale).

La Corte, preliminarmente, limita al secondo comma dell'articolo della legge regionale impugnata il *thema decidendum*, posto che solo in esso si rinviene la norma *sub iudice*.

Dopo avere ricostruito brevemente il quadro giuridico in cui era maturata la norma in discussione (si trattava di fornire certezza, secondo la Regione Umbria, ad una situazione in cui necessitava una norma di interpretazione autentica), la Corte dichiara fondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli articoli 117, terzo comma, 3 e 97 della Costituzione, congiuntamente.

Innanzitutto, ricorda il valore di norma di principio dell'articolo 89 del testo unico dell'edilizia (DPR 380/2001), che impone che il parere di conformità sismica sia espresso dagli uffici regionali, che rimangono terzi rispetto al procedimento comunale di dichiarazione di edificabilità, nel garantire il presidio del bene giuridico della pubblica incolumità.

Tale disposizione si pone, o per meglio dire, si impone come principio generale nella materia "governo del territorio", di competenza legislativa concorrente. Essa risulta violata in modo patente.

Sempre rispetto all'articolo 89 citato, per come interpretato dalla costante giurisprudenza, evidenziano i giudici come il parere debba essere richiesto prima dell'adozione del PRG e possa intervenire anche dopo la stessa, mai però successivamente all'approvazione. Dunque il rilascio in sanatoria rappresenta una violazione anche sotto il profilo temporale.

Da ultimo, ma non per ultimo, la corte rileva che l'utilizzo dello strumento della sanatoria collide proprio con la garanzia di quel principio di tutela della pubblica incolumità, che impone una valutazione sempre preventiva del rischio (sismico, in questo caso), senza che possa neppure ipotizzarsi che la già svolta azione amministrativa possa influenzare il parere da emettere postumo.

Di qui la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, per motivi di ragionevolezza.

Conclusivamente, dichiarando assorbiti gli altri profili di censura, la corte dichiara l'illegittimità costituzionale della norma impugnata incidentalmente (*thema decidendum* ridefinito in sentenza, come limitato al comma 2 della l.r. Umbria 4 aprile 2014, n. 5).